

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1054 del 03/03/2023
Oggetto	DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DA DUE POZZI ESISTENTI AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN COMUNE DI CESENA. DITTA: G.M. DI MINOTTI ANDREA SOC. AGR. S.S. PROCEDIMENTO FC22A0029
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1096 del 02/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tre MARZO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DA DUE POZZI ESISTENTI AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN COMUNE DI CESENA. DITTA: G.M. DI MINOTTI ANDREA SOC. AGR. S.S. PROCEDIMENTO FC22A0029

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo, valutazioni congruità e

durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR n. 1195 25 luglio 2016, DGR 1415 05 settembre 2016, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 del 15/12/2022 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

Preso atto della domanda registrata al protocollo ARPAE PG 2022/191126 del 21/11/2022 con cui la Ditta G.M. DI MINOTTI ANDREA SOC. AGR. S.S chiede la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola da due pozzi esistenti ubicati in comune di Cesena (FC) su terreno di proprietà di Ravaglia Natale (che con contratto di affitto con scadenza 31/08/2037 allegato alla domanda concede l'utilizzo l'utilizzo dei terreni al richiedente), distinto nel NCT di detto comune al foglio n. . 72 Mapp. 58;

Precisato che tale procedimento è assoggettato a quello di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, all'art. 36;

Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che:

- i due pozzi sono esistenti ed entrambi hanno una profondità di 20 metri
- la portata è pari a 1,25 per pozzo e complessivamente 2,5 l/s per entrambi i pozzi;
- la quantità di acqua da derivare massima richiesta è pari a 2.800 mc/anno;

Considerato che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso IRRIGAZIONE AGRICOLA sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;

Preso atto degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

- Consorzio di Bonifica della Romagna che con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/8221 del 17/01/2023, ha espresso il proprio parere favorevole ;
- SAC Forlì-Cesena, relazione istruttoria in data 31/01/2023, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1415/2016), da cui risulta che:

essendo il risultato della applicazione del metodo ERA ATTRAZIONE il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con la prescrizione dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore dei volumi emunti.

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a

disposizione di questo Servizio, si evince che:

il prelievo insiste nel corpo idrico "Conoide Savio - confinato superiore" (cod. 0550ER-DQ2-CCS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo "buono";

l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderato";

dati i valori di subsidenza accettabile/assente, la soggiacenza della falda in equilibrio e il trend piezometrico costante in aumento, il corpo idrico, localmente, risulta a "criticità bassa";

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso irrigazione agricola, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 2.800 mc/anno, non sia compatibile con le quantità previste dalla DGR 1415/2016, in quanto il fabbisogno idrico calcolato tenendo conto di eventuali perdite dei sistemi irrigui per le tipologie di colture in atto risulta pari a 964 mc/a inferiore ai 2.800 rmc/a richiesti;

ATTESO CHE con nota PG/2023/20136 si comunicava alla Ditta G.M. di Minotti Andrea Soc. Agr. S.S la riduzione del prelievo concedibile, successivamente la ditta con nota PG/2023/26167 comunicava di accettare la riduzione del prelievo fissato in 964 mc/a;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

RILEVATO che in data 04/11/2022 il richiedente ha versato complessivamente un importo per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della suddetta domanda di concessione, pari a € 99,00;

PRESO ATTO che:

in data 21/02/2023 il richiedente ha versato l'importo di € 250,00 dovuto a titolo di deposito cauzionale, adeguato al minimo stabilito dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2;

in data 21/02/2023 il richiedente ha versato l'importo di € 11,78 corrispondente ai 10/12 del canone anno 2023;

il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio della concessione, acquisito al protocollo di Arpae con PG/2023/31273 del 21/02/2023

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Il titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee – Area Est Dott. Mauro Ceroni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FC22A0029;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare la concessione semplificata alla **Ditta G.M. DI MINOTTI ANDREA SOC. AGR. S.S. Codice Fiscale/Partita Iva 04625220407** per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola, mediante l'utilizzo di n. 2 pozzi esistenti situati in Comune di Cesena (FC) distinti nel NCT di detto comune al foglio n. Fg. 72 Mapp. 58 P1 X: 755.242 e Y: 894.645 (risorsa FCA140407) , P2 X: 755.187 Y: 894.641 (risorsa FCA140408);
2. **di fissare** la quantità di acqua sotterranea prelevabile dal suddetto punto di captazione pari alla **portata massima di 2,5 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di 964 mc**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e delle condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione che costituisce parte integrante del presente atto;

3. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2027**;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 21/02/2023 PG/31273 e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 14,14 euro.
6. **di quantificare in € 250,00** l'importo del **deposito cauzionale**;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
8. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
9. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Forlì- Cesena e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
10. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
11. **di stabilire** che le somme versate saranno introitate sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
12. **di stabilire** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R.

26/04/86, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

13. **di stabilire** che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
14. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
(Dr.ssa Tamara Mordenti)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria FC22A0029 di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola in Comune di Cesena (FC), richiesta da Ditta G.M. DI MINOTTI ANDREA SOC. AGR. S.S.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avverrà mediante l'utilizzo di n. 2 pozzi situati in Comune di Cesena (FC) , su terreno di proprietà di Ravaglia Natale (che con contratto di affitto con scadenza 31/08/2037 allegato alla domanda concede l'utilizzo l'utilizzo dei terreni al richiedente), distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 72 Mapp. 58 coordinate geografiche UTM RER: P1 X: 755.242 Y: 894.645, P2 X: 755.187 Y: 894.641 (FCA140407 e FCA140408)
2. La risorsa derivata viene utilizzata esclusivamente ad irrigazione agricola.

ART. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al 31/12/2027.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso **per una portata massima di 2,5 l/s e un volume complessivo annuo di 838 mc.**
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietare l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Cartello identificativo: Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

1. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
2. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
4. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindicabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
6. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

7. **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
8. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della sorgente, nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi e al pubblico generale interesse. La sorgente non potrà essere abbandonata senza aver provveduto alla relativa disattivazione a regola d'arte; pertanto, il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso della sorgente entro tre mesi dalla sua dismissione e a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura della sorgente stessa non alteri la qualità e il regime dell'acquifero.
9. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione avvierà le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare questa amministrazione per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 7

REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria

posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ART. 8

VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla LR n. 23/2022 art. 4.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, nonché di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ART. 10

SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.